IL POPOLO ROMANO

ANNO XLVI — N. 171 — Centesimi 10 in tutto il Regno — VENERDÌ 21 GIUGNO 1918

VEDERE NELL'ULTIMA PAGINA LE CONDIZIONI ED I PREZZI PER LE ASSOCIAZIONI E PER LE INSERZIONI

Note del giorno

L'altro giorno, a proposito della necessità di aumentare la collaborazione del governo e promuovere sempre, ravvivarne doveri attendere il presto e l'equilibrato da parte dello Stato, Dicemmo che lo spirito di causa di disputa, constatazione, raccolsi, ecc. erano così vantaggiosamente in tutte le regioni per gli agricoltori ad imprese che per decisioni ai lavoratori, in maggior distacco, più abbondanti previste per il tempo di guerra e per il buon pubblico dell'alcuni periodo dei primi anni che seguiranno alle pace.

Il Comitato della nazione Nazionale ha espresso formalmente gli stessi voti che non cessiamo con appoggiare e raccomandare virilmente all'attenzione del Governo.

Il Comitato Agrario Nazionale presieduto dall'on. Raineri recentemente riunitosi, prima ancora dello aumento del prezzo per il raccolto del 1918, salvo a determinarlo in tempo la misura. Quanto al concorso di esso, il Comitato ritiene che la quantità debba essere proporzionata alla maggiore o minore, non calcolando che si addiverga ad un aumento per il grano superiore ai trenta miglioni.

E' una proposta ragionevole la quale merita considerazione, poichè gli interessati dell'agricoltura, sono più che mai interessati vitali di tutta la Nazione.

***

Una delle cause più ovvie attendere che travaglia il paese e delle difficoltà che incontrano i governi nell'opera loro delle decisioni assai dei trasporti ferroviari.

La colpa non è di alcuno, indubbiamente. I carri ferroviari mancano per i trasporti raggiungevole addirizzo ai servizi militari e di guerra, ma ne risentono tutti i servizi, e tra di prodotti necessari alle industrie di guerra.

Le costruzione di nuovi carri non è facile per le ragioni della materia prima, specialmente il ferro e l'acciaio che scarseggiano in ha abbastanza nè meno per l'armamento e per le installazioni.

Quindi il Ministro ne, Villa ha provveduto a mettere a fondo in una convenzione con l'Associazione delle Società per aderirà la quale invita preliminare — stessa l'Amministrazione estenda la propria e ingrossi il suo parco di trasporti che prima era ridotta da altri organi non poteri disporre per assegnazione ai privati di una maggiore quantità di carri per una più grande distribuzione dei medesimi.

Non è difficile ma non è qualche cosa, tanto più che il Ministero promette di eliminare gli abusi di cui sarebbe nella concessione dei carri ai privati.

Sarebbe bene — ed il Ministro Crespi dovrebbe accennarvi nella sua comunicazione — provvedere con un adeguato numero di carri alla ripresa dei commerci dopo la fine di ottobre.

Sappiamo tutti che vi sono regioni produttive con parecchie derrate abbondanti e non possono esportarle perchè mancano di che si distinguono per mancanza di trasporti.

Or, occorre che non si attenda per risolvere anche questo problema.

***

Non si sente più parlare di provvedimenti per rendere nominative le azioni delle Società Anonime. Forse si è compreso che se la misura fu veramente annunciata non sarebbero più ancolline.

Del resto, dalle inquisizioni di discussione avvenute in questi giorni alla Camera è risultato assai più chiaro che non sembrasse a prima che precisarle, e quando si tratta di provvedere si sentettanto ostacoli gli uni agli altri.

Politica e Diplomazia

(3) **Londra**, 19. — Parlando oggi a Londra il primo Ministro dell'Australia Hughes ha detto:

La guerra è un mezzo, non un fine, come sembrano, nel la conducevano a buon fine. La Germania rappresenta il principio che accenna alla forza bruta, e govern la Lituania s'l'Unrica. Noi abbiamo un principio congiunto, gli altri combattono per un altro, più elevato, e noi continuiamo la guerra sino alla fine. La missione del governi ci, che ora regge le sorti di questo impero, è di mantenere l'unità di tutti quanti stanno più lui. Nel tricinfacio ed unici le interessi dell'organizzazione di ciascuno e la missione di servire insieme.

(3) **Parigi**, 19. — Un discreto lavittore presso la Presidenza del Consiglio un Commissario generale per gli affari forestieri, nominato oggi stesso.

Tale commissariato ha la missione di portare al massimo di rendimento la cooperazione di guerra di parte dei Paesi Alleati e della Francia e di assicurare di concerto col Governo americano specialmente ogni mezzo di azione militare e diplomatica internazionali.

Il Generale André Tardieu, alto commissario della Repubblica francese agli Stati Uniti, è nominato Commissario Generale per gli affari di guerra forestieri.

(3) **Parigi**, 20. — Il Petit Journal ha intervistato Mr. Lansing, segretario di stato, a Parigi, il quale ha annunciato che è imminente dell'invio sarà in Italia, per la visita ufficiale, di una missione. Ma soggiunge che fintanto che il treno americano giungerà a Roma, la missione sarà già partita per ritorno, perchè i soldati possono trovare in Russia più che nell'Italia.

Malgrado ciò dovrà che non bisogna attribuire i ritardi, ma stimare i ritardi che si attribuiscono alla Russia e al cambiare le sue condizioni e che non bisogna dire un altro milione alla forza disponibile, la quale quindicinale è già quasi pronta per la guerra. Terminando la detto che l'interesse della Russia è la vittoria dell'Intesa, per la liberazione del suo popolo ed salvare la Russia.

(3) **Parigi**, 20. — I giornali dicono che Clemenceau Albenas si è generale Mordacq forniscono ieri alla Commissione dell'esercito le informazioni necessarie sulla questione degli effettivi e sulle altre questioni, sulle nuove misure del Governo britannico e sulla proroga della classe. Il Consiglio supremo di interessanti avrà. I Commissari non hanno nascosto di essere pienamente soddisfatti delle informazioni a tutte le questioni.

Il Petit Parisien scrive: Le informazioni fornite ieri dal Governo e le spiegazioni assunte dal medesimo potè sicure per sentire i suoi effetti, in seguito alla decisione presa, con cui la che sarebbe diminuzione

Parlamenti esteri

GRAN BRETTAGNA

(3) **Londra**, 19. — *Camera dei Comuni*. Il Cancelliere dello Scacchiere *Bonar Law* ha presentato la proposta per la votazione dei crediti, ha detto: saremo ben presto sul continente? Indipendentemente dall'esito delle nuovi avversità del Governo e specialmente nel Ministero della munizioni. Ora le entrate da 19 libbre che contava 2100 stanno nel 1918 a contare soltanto 1200 milioni sterline. Le spese, che nel esercizio 1914 ammontavano a 197 milioni del 1918 è cresciuta sino 1700 Paese sovra. Gli oltre per quest'ultimo paese sono costati rispettivamente 1 milione e 2 milioni.

Tali diminuzioni di reddito non sono naturalmente quelle l'aumento del valore e del prezzo delle materie prime.

STATI UNITI D'AMERICA

(3) **Washington**, 17. — (Ufficioso) *Senato*. — Il senatore Hardwick ha proposto di emendare la risoluzione sul messaggio d'incoraggiamento alle Boemia e agli altri popoli sotto la dominazione austriaca, che tratta per la libertà nazionale. Egli suggerisce l'indipendenza dell'Austria con la ragione d'essere. Essa ha, con la Turchia, un carattere di coercizione e di schiavitù.

UNGHERIA

❖ (3) **Budapest**, 20. — *Camera dei Deputati* — Fino parla della recente intervista del Vice cancelliere Hellmann, che avrebbe detto che l'Austria-Ungheria sarebbe inevitabilmente perduta se l'Ungheria abbandonasse alla sua sorte. Egli dice che questa opinione sopraffatta. Egli dovrà ritenere il contrario. Se la vostra politica fosse stata veramente possibile soltanto garantendo nuovamente l'indipendenza statale ed indipendenza dell'Ungheria, noi avremmo bisogno la ragione del Kaiserlad contro la Germania. Ma noi non abbiamo fatto la guerra per minacciata dal sovraggio tedesco e la Germania come la base di operazione contro la Russia. Noi abbiamo di desiderio a pur ora allacciar sugli sugli della guerra e prendere parte alla Conferenza della pace conferenza l'alleanza (Continua interruzioni di Kovfalvi).

Andrassy dichiara che l'alleanza è necessaria. Respinge le accuse contro il governo e contro la Camera e dice che si deve ravvigore la creazione della libera nazione.

❖ (3) **Berlino**, 20. — *Camera dei Deputati*. — *Andrassy* dichiara che l'alleanza è necessaria. Che la Polonia con ripresa alle speranze che si erano fondate in essa un nuovo Stato. Ora è appunto che l'Ungheria tuttora per la salvezza nostriera della questione polacca. E necessario esistenza che la Polonia non possa più disporre del mare, che sia stata stabilita il confinio della guerra.

NOTE MILITARI

L'offensiva nemica

Lo stato maggiore austriaco riconosce: — ben difendendo e — mantenendo che i tentativi della stesso offensiva non dipendono alle speranze di nemicizione Hindenburg, dalle speranze per la spesa della Germania, che non sia più così. Ma — ed è questo fatti all'analisi con la prospettiva del ricco bottino.

Il tono abbastanza altezzoso è in ribasso, e si abbassa, finisce in preoccupazione.

A questo uno tono è già spento e non altrimenti di salvezza è avuto verso il mare transalpino. Ma non è così per la Germania.

Il tendeo è stato rassicurato nelle quel tendenza che la Germania non ha ancora vinto. Ma, lasciando nelle ostere mani diverse mi- diali gli spiegazioni, ci limitiamo a constatare l'allusione (Continua interruzioni di Kovfalvi).

Andrassy dichiara che l'alleanza è necessaria. Respinge le accuse contro il governo e contro la Camera e dice che si deve ravvigore la creazione della libera nazione.

❖ (3) **Berlino**, 20. — *Camera dei Deputati*. — *Andrassy* dichiara che l'alleanza è necessaria. Che la Polonia con ripresa alle speranze che si erano fondate in essa un nuovo Stato. Ora è appunto che l'Ungheria tuttora per la salvezza nostriera della questione polacca. E necessario esistenza che la Polonia non possa più disporre del mare, che sia stata stabilita il confinio della guerra.

I gruppi parlamentari in Italia e in Francia

A proposito del nuovo gruppo democratico che va dai ritornisti sani ai democratici-cristiani, ed al quale ieri abbiamo fatto cenno, di cui ecco la corrispondenza che si vuole gruppo costituito per la difesa della libertà, per vera difesa di esigenza democratica, e con programma identico.

L'esempio che ci viene specialmente contestato ela sfera, benchè i membri del gruppo siano di parte diversa, non è quello che vorrebbe dire circa il programma.

Si osservano infatti non esser verosimile un analogia con il gruppo francese, quest'ultimo essendo costituito dagli stessi elementi che seguaci di Caillaux e Malvy ed appoggiato dagli organi che in Francia sono chiamati disfattisti e che avevano per punto avversario il Ricont negro.

In Francia è una questione del nuovo gruppo ha suscitato polemiche ed alcuni deputati di parte democratica hanno già dichiarato di non aderire

CRONACA DI ROMA

Atti del Governo

La Gaz. Uff. del 30 ottobre

DECRETI E DECRETI

Decr. Luog. col quale per effetto di conversioni di rendite del consolidato 4,50 % in altre del consolidato 3,50 % netto, viene aumentata la dotazione della cassa del Min. del Tesoro per l'anno fin. 1917-18.

M. D. 30 ottobre, che dà disposizioni per l'applicazione della legge 23 luglio 1916 per l'istituzione della scuola di Belle Arti in Cagliari.

Decreti che nominano: Cavalieri dell'Ordine della Corona d'Italia i signori: Bonfiglio Giuseppe, di Terra (Napoli), sottotenente di vascello; e Osservatore di Governolandi la seguito che gode la qualità di ufficiale di marina in grado di tenente di vascello nella riserva, disponibile per le ricerche scientifiche;

TEATRI ed ARTE DI ROMA

«LA TRAVIATA» AL «NORGANA».

Ieri un'altra stagione a base di *Traviata*, *Trovatore* e *Rigoletto*. Ma è proprio indispensabile che presentiate sempre le stesse opere? Secondo le idee degli impresari pare di sì, tant'è vero che finanche la stagione del «Margherita» s'è inaugurata con la *Traviata* e questa sera con la terza di *Rigoletto*.

Ma siccome di ieri devo registrare il più lieto e completo successo, malgrado qualche mancata, lieve stonatura, non rappresentazione. Una particolare e meritata lode è dovuta alla signora Lina Pieroni, che ha cantato la parte di Violetta con successo. La sua voce limpida, forte e ben modulata, unita alla bravura della parte di Violetta a noi pare abbia fatto la bella figura di un vero e valente soprano.

Il tenore Radini ed il baritono Rasdola, per averlo sentiti meno vicini, ambedue non mi pare siano impeccabili nella loro parte, ma ciò non toglie che non siano stati di simpatico effetto.

Quirino. — Come al solito tanto affollatissimo. La Compagnia Borelli, pel suddetto affollamento del suo notturni, farà sera, nella brillante commedia di Gavault *Le piccole cioccolatiere*, di cui Ettore d'Oro ha fatto una riduzione che, a quanto pare, piacerà molto alle belle e più fortunate cioccolatiere. Per sabato sta numerosa compagnia effettuerà la prima rappresentazione della *Heiress Blenkiska* che l'altra sera nella magistrale interpretazione di Ermete Novelli ebbe così lieto successo. Del bravo, ottimo un grande entusiastico successo di pubblico e di critica.

Nazionale. — Si annunzia per questa sera la prima rappresentazione del nuovo poema lirico in un atto di Leoncavallo *Gli zingari de Parigi*, di cui sarà protagonista Emilia Corsinelli.

Premiata Ditta Polidori e Compagni.

Adriano. — Questa sera la «Novitissima» darà la *Signorina della Neve* e domani si inizierà l'esordito della simpatica attrice Giovanni Ulli, figlia del bravo *Augustino*.

Manzoni. — La Cerri, «Napoli e napoletani» questa sera una delle migliori commedie d'ambiente napoletano, autore Edoardo Michelena.

Orfeo. — Ieri sera, applauditissima compagnia di acrobati equestri fra i quali Ettore Giordani, Ettina Dei Sciapa e Giuseppe Mantel, lanciato un cavallo di razza.

Salone Margherita. — Petrolini replica questa sera la sua rivista *Nanà di Roma*, che ottiene sempre ottimo successo.

Ettore Nasti.

Spettacoli di stasera

Quirino. — *Bianchetto*, ore 21,15.
Nazionale. — *Amore di Patria* — *Pagliacci* ore 21.
Adriano. — *La Signorina della Neve*, ore 21.
Manzoni. — *Un'ambasciata a Venezia*, ore 21,15
Margherita. — Varietà, ore 21.
Salone Margherita. — *Indiscrezioni a rovescio* di Roma, ore 21,20.

Cinematografi

Corso Umberto. — Continuano affollatissime le proiezioni della «Vita e il regno di Vittorio Emanuele» ed è rivelato un artista di grande valore: Linda Elel che ha completato tutte le singolari del nostro grande Sovrano.

Cinema Olimpia. — Spettacolo cinematografico dalle 17 alle 22.

SOCIETA' GENERALE IMMOBILIARE

di Lavori di Utilità Pubblica ed Agricola

ANONIMA SEDENTE IN ROMA

Cap. sott. L. 20,000,000 — versato L. 12,500,00

In seguito a deliberazione dell'Assemblea straordinaria del 29 Febbraio 1908 e decreto Ministeriale del Tribunale di Roma il 12 Aprile 1913 il Consiglio di amministrazione della Società del 2 Aprile 1913 convocata pel Tribunale il 7 Maggio p. p. ed approvata dal Collegio Sindacale, Commercio e Lavoro, avverte a forma delle citate disposizioni regolamentari la pubblicazione di quanto appresso riguardante la emissione delle nuove azioni di cui all'aumento di capitale sociale da L. 12.500.000 nominale N. 15.000 prove salvo il L. 250 decimo ai sensi degli articoli:

1.) La 12.000 nuove azioni sono offerte in ragione di preferenza agli azionisti nella proporzione di una ogni due azioni antiche per ogni un.

2.) Le nuove azioni saranno offerte dal 20 Corrente al 6 prossimo al ragguardo a lire 100 in lire 1.200 oltre l'interesse del 1° Gennaio al 30 Giugno 1913 in L. 3.

3.) Il diritto d'opzione dovrà essere esercitato presso una delle Banche sottoindicate dal 20 al 29 giugno trascorso il detto termine il diritto d'opzione s'intenderà decaduto.

Il diritto d'opzione si esercita mediante presentazione delle azioni antiche alle quali le nuove azioni sono di diritto di opzione. I titoli provvisori saranno restituiti previa apposizione di tale stampiglia non accompagnata da alcuna riserva.

L'altro indennità il completamento del capitale sociale.

Le azioni, per azione di frazione cumulo, saranno intestate a 25 nominativi secondo l'ordine di presentazione ed in seguito saranno consegnate, nel limite del disponibile, alla rispettiva di elezione da una o da cinque azioni che la Società si è autorizzata a tale scopo mediante cambio.

Le azioni saranno munite e quindici agosti, dovrà dichiarare all'atto del ritiro se i titoli vengano consegnati provvisori o definitivi.

4.) L'importo potrà essere versato presso le Sede della Società, alla Filiale di Milano, la Banca Commerciale Italiana e Banco di Roma e Firenze.

Roma, 19 Giugno 1913 Il Presidente

ULTIME NOTIZIE

Sunto del Regno

INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE

Sono state presentate le seguenti interrogazioni ed richiesta di risposta scritta:

— Domando di interrogare il Ministro della Marina per conoscere se sia vero che nella caserma nella nuova della Verna, separato dal magazzino che l'ammazzerà provvedimento troppo tardivo ammazzato un uomo avendo che non aveva i mezzi figli, vittoriosamente combattendo, ottenuto un medaglia la Patria nella base della guerra, con un mezzo di sussistenza, ed anche per conoscere se non intenda provvedere al più presto alla sistemazione della famiglia.

Alessandro Chiappelli.

***

• Domando di interrogare il Ministro della guerra per conoscere se non creda opportuno emanare norme che disciplinino il modo di vestire e i piccoli propriamente di certe signorine.

Bonicelli.

• Sul caso affermazione, recentemente fatta nella Commissione provinciale di Como a proposito di un'elezione, che il Governo non ha mai fatto opposizione.

Vice Ammiraglio Rainotti.

Per l'Umbria

Il gruppo parlamentare umbro si è adunato per discutere varie questioni riguardanti l'Umbria. Si è occupato specialmente della questione ferroviaria e ha deliberato di far presente al Ministro della Guerra una serie di provvedimenti atti a migliorare la viabilità e di servirsi di questo argomento per sostenere la causa della regione e dei suoi deputati.

Il capitano Pellegrini è prigioniero

Notizie ufficiali giunte alla famiglia recano che il capitano Mario Pellegrini è prigioniero dell'esercito italiano a Lebring.

Pel riscattamento dei danni di guerra

Ecco le più notevoli disposizioni della schema di disegno di legge per il riscattamento dei danni di guerra approvato in una recente adunanza presso l'Alto Commissario per la Cirenaica:

Art. 1 - Le Stato risarcisce i danni di guerra nei limiti e con le norme stabilite dalla presente legge.

Sono danni di guerra quelli che arrecano cose alle persone in conseguenza di fatti propri di guerra.

Art. 2 - È diritto al risarcimento chiunque abbia subito danno alla persona o alla roba, anche se straniero, non compreso in una speciale convenzione presso l'Alto Commissario per la Cirenaica.

Art. 3 - Le Stato risarcisce i danni di guerra nei limiti e con le norme stabilite dalla presente legge.

Sono danni di guerra quelli che arrecano cose alle persone in conseguenza di fatti propri di guerra.

Art. 4 - È diritto al risarcimento chiunque abbia subito danno alla persona o alla roba, anche se straniero, non compreso in una speciale convenzione presso l'Alto Commissario per la Cirenaica.

Art. 5 - Il diritto al risarcimento decorre dalla presentazione della domanda, che deve essere fatta entro sei mesi dal suo pubblico, alla cui scadenza ogni diritto si estingue.

Art. 6 - Il risarcimento deve consistere in una somma di denaro, che non può superare il valore reale della cosa perduta o danneggiata.

Art. 7 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 8 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 9 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 10 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 11 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 12 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 13 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 14 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 15 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 16 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 17 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 18 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 19 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 20 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 21 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 22 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 23 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 24 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 25 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 26 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 27 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 28 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 29 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 30 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 31 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 32 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 33 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 34 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 35 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 36 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 37 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 38 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 39 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 40 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 41 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 42 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 43 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 44 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 45 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 46 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 47 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 48 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 49 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 50 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 51 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 52 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 53 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 54 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 55 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 56 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 57 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 58 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 59 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 60 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 61 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 62 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 63 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 64 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 65 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 66 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 67 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 68 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 69 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 70 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 71 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 72 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 73 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 74 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 75 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 76 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 77 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 78 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 79 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 80 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 81 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 82 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 83 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 84 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 85 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 86 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 87 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 88 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 89 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 90 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 91 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 92 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 93 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 94 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 95 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 96 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 97 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 98 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 99 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 100 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 101 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 102 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 103 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 104 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 105 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 106 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 107 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 108 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 109 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 110 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 111 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 112 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 113 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 114 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 115 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 116 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 117 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 118 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 119 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 120 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 121 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 122 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 123 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 124 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 125 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 126 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 127 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 128 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 129 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 130 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 131 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 132 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 133 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 134 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 135 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 136 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 137 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 138 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 139 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 140 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 141 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 142 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 143 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 144 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 145 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 146 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 147 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 148 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 149 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 150 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 151 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 152 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 153 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 154 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 155 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 156 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 157 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 158 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 159 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 160 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 161 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 162 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 163 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 164 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 165 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 166 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 167 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 168 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 169 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 170 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 171 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 172 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 173 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 174 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 175 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 176 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 177 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 178 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 179 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 180 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 181 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 182 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 183 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 184 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 185 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 186 - Il risarcimento non può essere concesso a coloro che abbiano preso parte alla guerra contro l'Italia o abbiano in qualsiasi modo favorito il nemico.

Art. 187

Rassegna letteraria

La poesia popolare presso i colti, mezzoi e sfovocchi

II.

Una nuova e consapevole considerazione della poesia popolare si manifesta al principio di questo secolo. Il primo esempio di questo genere si vede tra noi nella *Proposta* e il *Preludio* di Vincenzo Monti, ma la poesia vera e propria incomincia a nascere di poco sotto di lui e fa capo a Giulio Perticari e a Giovanni Berchet. Nel 1817 si sapeva che presso gli sfovocchi si faceva una tale raccolta e nello stesso giornale cominciarono ad apparire pubblicate poesie sfovocche. Questo lavoro di fino non bastò a Giulio Perticari, che nella sua lettera ai giovani compilatori la poesia popolare della stirpe stirpe aborre, ma il fastidioso non abbia mai fine, risultato che si può ottenere solo quando la poesia popolare sia non in cattedra. Finalmente vorrebbe un'epoca storica, un'epoca di rinascimento, un'epoca di Medici, Giulio di Leone e personaggi della famiglia Sforza, ed il primo lavoro sulla poesia popolare che abbia ottenuto fu il libro di Chiabrera, nel quale, dice, la poesia nobile, morta e sfovocchia, senza produrre quegli di poesia popolare di quella stirpe di letterati, con tradizioni colte.

Nel 1833 venne già pubblicata una raccolta di notizie importanti, specialmente poco scientifiche. Nel 1824 pubblicò *Jan Lengue* in Cracovia alcune poesie che si riferivano a costumi di nozze ed altre. Alla stessa epoca appartengono i pericoli sulla separazione un appassionato compilatore di antichità, umane naturali e sfovocchi. *Canti Kroiane* (o Galizia, 1837-1841). Cronache sotto Pisdhuna dei primi e pubblicati, specialmente di *Zagreb*, vissuti, quando era studiare e studio attività e nazionalità. Dimetrio preto nel 1815, visse in città di poesia vivente, seguito poste grande popolarità fra il popolo, anche fra gli antichisti. Cadendo e proposte di tradurre in Hungia cattolico per schiavo l'Officio divino presso gli sfovocchi. Questo fatto è specialmente in una grande popolarità, gli procurò non solo con i suoi superiori, che lo trasferirono di città in città, a Sebenico nel 1842 fu Cattaro.

La vecchiaia e la malattia salvò non gli impedirono di percorrere il suo lavoro. Egli era di cui si occupò molto di archeologia, specialmente di scavi e fondò molti articoli per la *Zara*. Ma non per questo perdette privato, pubblicato, pubblicò molte materiali per il libro di Salvoi. In questo archeologia egli era appassionatissimo cimentare nell'antichità protestante, Egli portava con avventurosa dell'antichità protestante, tutti tentò di scoprire le tracce. Ma, pur essendo fatica antichi rami ed i di lasse con facilità non. L'Austria lo favorì alla fine del 1850, nominandolo, ma che pur si rincresce parlando del suo buon protettore, l'antico luogotenente. Egli era di tipo di un vecchio a Fabriano e, Egli possedeva poco la serietà scientifica, ma i suoi lavori compilati allora e poi non sono privi di valore, perchè molte cronache contengono notizie non altrimenti conosciute; non gli importava di Cattaro, ma l'antico slavismo era per lui rappresentato dalla città. Egli era di tipo di un vecchio popolare dal suo tempo agli fermiere della prova presente.

Le raccolte di poesie popolari vere di *E. Ar. Brlen* e specialmente quella libera classica la sua raccolta fu per più volte pubblicata, ed i canti nella *Rivista* non ebbero nel 60. Erbez si occupò anche dell'altare lato della poesia popolare; le novelle (*Zaka*), il quale più di tutti, ed è stato, fu pubblicato, ed è stato, ed è stato, ed è st